

AVANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Quinta Civile

Sezione specializzata Imprese

Nella causa R.G. n. 942/2022, promossa da:

Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a., con l'Avv. Giambattista

Pètrèllà,

- attore -

c o n t r o

- **Antonio Denti** (C.F. DNT NTN 59L17 D142A)
- **Andrea Racca** (C.F. RCC NDR 66L02 G674P)
- **Claudio Cogorno** (C.F. CGR CLD 61H23 F434S), in persona della
Curatrice sig.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi
- **Fallimento DACLA di Cogorno Claudio e C. S.a.s. e del socio Claudio**
Cogorno (C.F. 0109939195), in persona della Curatrice sig.ssa
Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi
- **Adriano Garletti** (C.F. GRL DRN 61P16 F205O)
- **Paolo Maria Covini** (C.F. CVN PMR 66R18 F205M)
- **Gianluigi Ricchiuto** (C.F. RCC GLG 65B02 C933L)
- **Matteo Calvano** (C.F. CLV MTT 74T16 L781C)
- **Giuliano Caffi**, nato a Crema (CR) il 14.03.1969 e residente a
Romanengo (CR), v. Guaiarini, 29, C.F. CFF GLN 69C14 D142T,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sacchi, C.F. SCC NDR 75C14
E648F e dall'Avv. Giacomo Ferrando, C.F. FRR GCM 70P18 D969W
(che ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiarano di
voler ricevere gli avvisi al numero di fax 0373.255123 e/o agli indirizzi
PEC andrea.sacchi@crema.pecavvocati.it e



giacomo.ferrando@ordineavvgenova.it), presso lo studio del quale ultimo in Genova (GE), p.zza Dante, 8/12, elegge domicilio giusta delega *ad litem* rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e depositata unitamente al presente atto, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di processo telematico,

- convenuti -

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NELL'INTERESSE

DEL SIG. GIULIANO CAFFI

Con atto di citazione notificato al sig. Giuliano Caffi in data 1.02.2022 (doc. 001), il Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a., cumulando *ex art.* 2394-*bis* c.c. le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393, 2394 e 2407 c.c., adiva la sezione specializzata imprese dell'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l'esponente ed altri otto soggetti responsabili a vario titolo in relazione a otto addebiti - di natura ora attiva, ora omissiva - inerenti la gestione della società poi fallita, con conseguente loro condanna, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni per ciò asseritamente provocati.

Segnatamente e in generale, la Curatela muoveva ai convenuti le seguenti contestazioni:

- I. mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dal 2017;
- II. totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla società e ai creditori sociali;



- III. mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.a. - violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.;
- IV. inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera;
- V. occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati;
- VI. utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie;
- VII. indebita restituzione di finanziamenti soci (postergati) a favore di SO.FIN. S.r.l.;
- VIII. colpevole mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale - pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società *ex art. 2484 c.c.*;
- facendone discendere domande risarcitorie per importi quantificati, a seconda della posizione di ciascuno, da un minimo di € 919.212,84 ad un massimo di € 2.309.291,35.

Con il presente atto, si costituisce in giudizio il sig. Giuliano Caffi, contestando nei termini seguenti tutto quanto *ex adverso* sostenuto poiché infondato in fatto e in diritto.



Fatto.

- 1) Il sig. Giuliano Caffi iniziò ad interessarsi della società Comfort Hotels & Resort (d'ora in poi, per brevità, "CHR"), allora costituita in forma di S.r.l., nelle ultime settimane dell'anno 2016, allorquando il sig. Claudio Cogorno, con il quale l'esponente aveva già avuto modo di collaborare professionalmente, lo contattò per sondarne la disponibilità a ricoprire la carica di Sindaco effettivo della società che, secondo quanto riferitogli, di lì a poco si sarebbe trasformata in S.p.a. Nel frangente, il sig. Caffi apprese che la persona di riferimento di CHR era tale sig. Antonio Denti, ma che nel breve termine anche il sig. Cogorno avrebbe acquisito una partecipazione.
- 2) Saputo che il suo nominativo era stato peraltro suggerito dallo Studio commercialistico Necchi-Sorci di Milano — già noto all'esponente e che all'epoca risultava occuparsi della contabilità di CHR —, il sig. Caffi si disse a disposizione e venne in effetti nominato Sindaco effettivo del Collegio sindacale in occasione della delibera con cui, in data 16.12.2016, CHR fu trasformata in Società per Azioni (cfr. doc. 002).
- 3) Esaurito senza intoppi il proprio lavoro di verifica del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2016 in funzione della predisposizione della relazione sindacale che sarebbe poi stata sottoposta all'assemblea degli azionisti (cfr. doc. 36 di parte attrice), il sig. Caffi fu contattato dai sigg.ri Denti e Cogorno, i quali gli prospettarono l'intenzione di nominarlo membro dell'organo amministrativo collegiale di cui, come egli apprese, di lì a poco CHR si sarebbe dotata.
- 4) Ritenendo che tale ulteriore coinvolgimento attestasse l'apprezzamento della sua professionalità, il sig. Caffi si rese disponibile, così che, previe



dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo, egli fu nominato membro, insieme al Presidente sig. Antonio Denti, del Consiglio di Amministrazione che l'assemblea ordinaria e straordinaria votò il 18.04.2017 quale nuovo organo amministrativo sociale (cfr. doc. 003).

- 5) Dal 9.05.2017 e sino alla cessazione del proprio incarico al sig. Caffi furono inoltre assegnate le specifiche deleghe attribuitegli in tale data dal Consiglio di Amministrazione (cfr. 004). A questo proposito, non è inutile segnalare che rimase attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione *“il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio senza limite alcuno”*, e che fra i poteri attribuiti al Consigliere Delegato non rientrarono comunque quelli di convocare il C.d.A. e/o l'assemblea sociale.
- 6) Una volta divenuto amministratore, l'esponente si adoperò con solerzia innanzitutto perché l'imminente stagione balneare potesse prendere avvio e svilupparsi proficuamente. Egli inoltre, effettuata un'analisi della situazione di CHR sulla base degli elementi disponibili, intraprese le azioni ritenute più urgenti e/o convenienti nell'ottica del consolidamento e razionalizzazione dell'attività sociale, dell'incremento di attrattività della struttura e dei relativi ricavi, nonché ove possibile del contenimento dei costi.
- 7) Come si esporrà più analiticamente affrontando i singoli addebiti in questa sede mossi dalla Curatela anche all'esponente, nell'arco del 2017 tali iniziative diedero frutti soddisfacenti. Nondimeno, già a partire dall'estate di quell'anno il sig. Caffi dovette prendere suo malgrado atto di una crescente ostilità nei suoi confronti da parte del Presidente del C.d.A. sig. Denti, destinata a sfociare nel 2018 in aperto ostruzionismo e



a culminare, il 29.08.2018, nella decisione assembleare di revocare l'organo amministrativo in carica, nominando contestualmente un nuovo Consiglio di Amministrazione formato non a caso dal medesimo sig. Antonio Denti e da un altro Consigliere Delegato (sig. Gaetano La Monaca) in effettiva sostituzione dell'esponente (cfr. 005).

8) In estrema sintesi e per quanto qui possa rilevare, il sig. Caffi:

- a. curò che tutte le scritture contabili fossero tenute in modo completo, puntuale e regolare (v. anche *infra*, paragrafo D.I.d.) e perfezionò le procedure necessarie a consentire al Direttore d'albergo di creare e trasmettere quotidianamente rapporti riepilogativi al soggetto incaricato appunto della tenuta della contabilità (v. *ibidem*);
- b. predispose una bozza del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2017 (v. *infra*, paragrafo D.I.b);
- c. fece tutto quanto necessario per assicurare a CHR la possibilità di legittimo utilizzo della spiaggia quale arenile destinato alla balneazione turistica degli ospiti (v. *infra*, paragrafo D.IV), così evitando fra l'altro che CHR fosse ritenuta inadempiente rispetto agli impegni presi con gli enti competenti in materia;
- d. si relazionò con il Comune di Finale Ligure, con la Capitaneria di Porto di Savona e con l'Agenzia delle Entrate per ogni necessità correlata all'attività sociale (v. *infra*, paragrafi D.I.e e D.IV).

9) Di converso, nel corso del suo mandato di amministratore (e a maggior ragione di sindaco) il sig. Caffi:

- a. non si occupò della gestione diretta dei clienti o delle stanze e men che meno del *check-in*, così come non ebbe mai accesso diretto al sistema di gestione delle presenze, trattandosi di compiti di



operatività pratica affidati all'appaltatrice dei servizi alberghieri Arché soc. coop. sociale (cfr. docc. 32 - spec. art. 2, co. 3, lett. a - e 32bis di parte attrice, contratto stipulato prima che qualsiasi incarico societario fosse assegnato al sig. Caffi) e per essa al Direttore dell'albergo e al restante personale — tutti facenti capo alla medesima Arché (cfr. doc. 32 di parte attrice, spec. art. 3, co. 2, lett. d) — o al preposto sig. Antonio Calabrese (v. anche *infra*, paragrafi D.V e D.VI);

- b. non conobbe la sig.ra Nelli Gubina (detta Stella) né fu messo a conoscenza - se non pochi giorni prima di essere revocato dall'incarico di amministratore (cfr. doc. 54 di parte attrice) - della sua presenza in hotel (cfr. *infra*, paragrafo D.V), dovendosi sul punto contestare espressamente quanto la Curatela afferma in contrario, tra l'altro richiamando inesistenti dichiarazioni rese all'Amministratore Giudiziario dal sig. Caffi (cfr. punto 67 della narrativa avversaria), che in realtà non si relazionò mai - né fu mai invitato a farlo - con il dott. Pongiglione;
- c. per le stesse ragioni, non ebbe mai conoscenza - se non pochi giorni prima di essere revocato dall'incarico di amministratore (cfr. doc. 54 di parte attrice) - che alcuni soci o persone fisiche riconducibili ai soci utilizzassero o facessero utilizzare i servizi alberghieri in misura o con modalità improprie (v. *infra*, paragrafo D.VI);
- d. non si trovò mai nella condizione di dover accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società (v. anche paragrafi D.I.b, D.II, D.III e D.VII);
- e. salvo gli episodi di cui ai punti 1 e 3 della superiore narrativa in fatto,



fintantoché esse non trovarono eventuale palesamento in atti e/o comunicazioni ufficiali nel contesto societario, fu e restò estraneo e inconsapevole rispetto ad eventuali intese e questioni fra i soci (e/o le persone fisiche cui i soci-persone giuridiche potevano essere a qualsiasi titolo ricondotti) e/o fra questi e soggetti terzi, sia che esse concernessero la compagine societaria reale e/o apparente, sia che riguardassero la gestione dell'attività o interferissero comunque con essa.

- 10) Come già accennato, in occasione dell'assemblea sociale tenutasi il 29.08.2018 il sig. Caffi fu revocato definitivamente dal ruolo di amministratore e da quella stessa data si astenne dallo svolgere qualsiasi operazione per CHR (cfr. doc. 006).
- 11) Dopo il 29.08.2018 l'esponente non si recò più in albergo.
- 12) Avendo appreso dagli organi di stampa locale dell'intervenuto fallimento di CHR e dopo aver risposto collaborativamente all'invito ad audizione rivoltogli dalla Curatrice (cfr. doc. 28 di parte attrice), l'esponente depositò in data 6.07.2021 istanza di ammissione al passivo per complessivi € 20.109,31, relativi ai compensi non corrispostigli sia come sindaco che come amministratore (cfr. doc. 007).
- 13) Il 26.07.2021 la Curatrice fallimentare comunicò il progetto di stato passivo nel quale si proponeva l'esclusione totale del credito Caffi *“per eccezione di inadempimento al mandato a fronte della contestazione per mala gestio e relativa richiesta risarcitoria formulata dalla curatela”* (cfr. doc. 008). In effetti, nella stessa data perveniva via PEC anche al sig. Caffi lettera di contestazione per *mala gestio* inviata dal legale del Fallimento (doc. 009).



14) Nei tempi concessi dall'art. 95, co. 2, 2° periodo, L.F., il sig. Caffi inviava documentate osservazioni (doc. 010), le quali tuttavia non venivano di fatto prese in alcuna considerazione all'udienza di verifica dello stato passivo tenutasi il 7.09.2021, che sul punto si concludeva con la succinta decisione del G.D. di escludere il credito Caffi *“vista l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Curatela rispetto al mandato del sig. Caffi, in considerazione della contestazione di mala gestio e conseguente richiesta risarcitoria formulata dalla Curatela medesima, anche tenuto conto dell'attività istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza dell'accertamento dello stato passivo”* (cfr. doc. 011).

15) Nel recentissimo passato, l'esponente - il quale specialmente su questo punto si riserva di integrare le presenti allegazioni nel corso del giudizio - ha iniziato a trarre dalla stampa locale elementi idonei a gettare una luce peculiare e sinistra sulla parabola di CHR, che, lungi dal rappresentare “soltanto” l'ennesimo esempio delle conseguenze nefaste cui anche il miglior progetto imprenditoriale può esporsi in presenza di ipoteticamente lecite ma inopportune mire fagocitatrici di alcuni soci, appare in realtà essere stata effetto diretto di disegni criminosi connotati da estrema gravità. Ci si riferisce alla circostanza che, intorno alla metà dello scorso mese di Marzo, **il Tribunale di Milano ha riconosciuto colpevoli tali sigg.ri Alfonso Pio e Omar Petrocca del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ('ndranghetista) proprio con riguardo all'acquisizione del controllo di CHR e proprio in relazione alle vicende societarie sulle quali il Fallimento odierno attore fonda la propria iniziativa** (cfr. doc. 012).



16) Peraltro, gli approfondimenti avviati sulla scorta del precedente spunto hanno consentito di appurare che la condotta delittuosa oggetto della recente condanna aveva giustificato già nell'estate del 2020 l'emissione, sicuramente a carico del sig. Alfonso Pio, di un'ordinanza di custodia cautelare (cfr. doc. 013), motivata anche dal riscontro secondo cui la sig.ra Nelli Gubina (detta Stella) altri non fosse che la compagna dell'imputato, cui proprio questi, verosimilmente avvalendosi di un atteggiamento intimidatorio, da tempo aveva trovato il modo per riservare l'uso gratuito di una *suite*.

17) Viste tali ultime notazioni, non pare superfluo precisare che il sig. Caffi non conobbe mai il sig. Alfonso Pio o il sig. Omar Petrocca, non fu mai da questi o in nome di questi contattato in alcun modo, né fu mai messo a conoscenza del fatto che prima del 29.08.2018 essi fossero eventualmente presenti in hotel o vi si arrogassero ruoli di sorta. A corroborare tale assoluta estraneità a siffatte vicende, va sottolineato che l'esponente non è mai stato convocato da alcuna Autorità a rendere informazioni su questi episodi e/o su queste persone, né in merito è mai stato chiamato a testimoniare, indagato o imputato in alcun contesto processuale.

Diritto.

L'azione intrapresa dal Fallimento CHR si presenta variegata sotto i profili sia oggettivo che soggettivo, oltre che basata su titoli differenti.

Questa premessa fa comprendere che nel prosieguo la scrivente difesa, operando le distinzioni del caso, dovrà e potrà limitarsi ad affrontare e confutare unicamente quelle allegazioni, argomentazioni e domande avversarie riferentisi alle condotte attive od omissive che la controparte



attrice in qualche misura imputa specificamente al sig. Caffi in virtù del ruolo rivestito da quest'ultimo.

A. PERIMETRO DELLA (DENEGATA) RESPONSABILITÀ DEL SIG. GIULIANO

CAFFI

Il tenore delle conclusioni formulate dal Fallimento, valutate complessivamente anche alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto che le dovrebbero supportare, rendono indubbio che l'esponente viene coinvolto nel presente giudizio in relazione alle qualità prima di Sindaco, ricoperta **dal 16.12.2016 al 17.04.2018** (4 mesi e 1 giorno), e poi di Consigliere di Amministrazione, ricoperta **dal 18.04.2017 al 29.08.2018** (16 mesi e 11 giorni), nell'arco della quale ultima (precisamente, dal 9.05.2017 al 29.08.2018) egli fu altresì titolare di deleghe.

Considerato che il Fallimento CHR è stato dichiarato a distanza di alcuni anni dall'interruzione di ogni mandato del sig. Caffi, le anzidette premesse non appaiono superflue al fine di chiarire che nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'esponente con riguardo a vicende e condotte situabili temporalmente al di fuori di questo intervallo. A conferma del fatto che il discrimine finale da utilizzare è la data della revoca e non quella della sua iscrizione al Registro Imprese (avvenuta il 27.09.2018 - cfr. doc. 014, pag. 25), valga altresì richiamare la Giurisprudenza che, ancora recentemente, ha ribadito tale principio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.05.2021, ord. n. 13221).

Risulta inoltre certo che, degli otto addebiti complessivamente mossi dalla Curatela, il settimo ("indebita restituzione di finanziamenti soci (postergati) a favore di SO.FIN S.r.l.") non viene imputato in alcun modo o misura al sig. Caffi, come si ricava senza tema di smentita dalla circostanza che il



nominativo del sig. Caffi non compare fra quelli a tal proposito indicati allo specifico punto 7 delle domande svolte dall'attore in via principale (pag. 76 dell'atto di citazione), né, coerentemente, nella tabella riassuntiva a pag. 56 dell'atto di citazione.

B. INQUADRAMENTO NORMATIVO

I. Azione di responsabilità contro i sindaci

La disciplina della responsabilità dei sindaci verso la S.p.A. è oggi contenuta nell'art. 2407 c.c., il quale la prevede in via esclusiva (comma 1) nel caso in cui i sindaci attestino fatti non veri e/o violino il segreto d'ufficio, piuttosto che in via solidale con gli amministratori (comma 2) per i fatti e le omissioni di questi *“quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*. In tale seconda evenienza, la norma configura un caso di concorso omissivo nel fatto illecito altrui: grava pertanto sul soggetto che si pretenda danneggiato dimostrare (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11.12.2020, n. 28357):

- a. l'*inerzia* del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
- b. l'*evento* da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore;
- c. la sussistenza di un *danno* patrimoniale;
- d. la sussistenza di un *nesso di causalità*, da considerarsi riscontrato solo allorquando il danneggiato possa dimostrare che il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno (cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 29.10.2013, n. 24362).

Stando così le cose, il convenuto esponente esprime la sua ferma intenzione di aderire appieno alla suddetta ripartizione dell'onere probatorio, talché



nessuna propria allegazione, contestazione e/o domanda, anche istruttoria, potrà essere intesa come idonea o finalizzata a determinarne l'inversione.

II. Azione di responsabilità contro gli amministratori

La disciplina della responsabilità degli amministratori verso la S.p.A. è oggi contenuta nell'art. 2392 c.c., la cui applicazione giurisprudenziale, per quanto già in questa fase di interesse, ha a sua volta condotto all'enucleazione di fondamentali principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio.

Premesso che la responsabilità degli amministratori non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. Trib. Roma, sez. III, 11.11.2015), in particolare e preliminarmente incomberà all'attore dimostrare:

- a. che la lamentata condotta dell'amministratore costituisca *violazione di specifici doveri impostigli dalla legge o dallo statuto* (cfr. art. 2392, co. 1, c.c.) o, qualora così non fosse, *violazione degli obblighi discendenti dal dovere di lealtà e/o di diligenza* connaturato al ruolo (cfr. Cass. Civ., sez. I, 9.11.2020, n. 25056);
- b. in tale seconda evenienza, la sussistenza degli *elementi di contesto* dai quali sia possibile dedurre che l'atto o l'omissione contestati abbiano implicato violazione dei doveri di lealtà e/o di diligenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.12.2020, n. 28718; Trib. Palermo, 6.07.2021, n. 2882);
- c. la sussistenza di un *danno* patrimoniale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7.02.2020, n. 2975);
- d. la sussistenza di un *nesso di causalità* immediata e diretta fra illecito e danno (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7.02.2020, n. 2975).

Laddove l'onere dell'attore venga assolto sotto tutti gli anzidetti aspetti, spetterà invece all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad



escludere od attenuare la propria responsabilità, e ciò nel quadro di un regime di prove “liberatorie” ispirato sì al canone generale della non imputabilità ricavabile dall’art. 1218 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. I, 9.11.2020, n. 25056; Trib. Bologna, sez. imprese, 29.04.2021, n. 1139; Trib. Roma, sez. V, 7.06.2016, n. 11487), ma ampliato secondo la speciale declinazione dei commi 2 e 3 dell’art. 2392 c.c. (*“In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”*).

Segnatamente, l’inequivoco dato testuale desumibile dal comma 2 indica che l’amministratore incolpato andrà esente da responsabilità nelle ipotesi alternative in cui possa comprovare:

- § di **non essere stato a conoscenza** dei fatti pregiudizievoli costituenti lo spunto delle accuse rivoltegli, oppure
- § benché a conoscenza di tali fatti pregiudizievoli, di aver comunque **fatto quanto poteva** per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Parimenti, il comma 3, pur a fronte di atti od omissioni potenzialmente forieri di responsabilità, giustifica l’amministratore che possa dimostrare cumulativamente:

- § di essere **immune da colpa** rispetto alle condotte accertate;



§ di aver fatto **tempestivamente annotare il suo dissenso** nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;

§ di aver dato di ciò **immediata notizia scritta** al presidente del collegio sindacale.

Un'efficace e sistematica sintesi di tale analisi ermeneutica si ritrova in Trib. Cassino, sez. I, 27.05.2021, n. 787; secondo cui va ritenuto esente da censure l'amministratore in grado di provare che *"l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, o che il danno è dipeso da caso fortuito o dal fatto di un terzo"*.

Stando così le cose, anche a questo proposito il convenuto esponente tiene a precisare la sua ferma intenzione di aderire appieno alla suddetta ripartizione dell'onere probatorio, talché nessuna propria allegazione, contestazione e/o domanda, anche istruttoria, potrà essere intesa come idonea o finalizzata a determinarne l'inversione.

~ ~ ~

Ricostruito il contesto normativo di riferimento anche sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, sin d'ora si sottolinea che, contrariamente a quanto volentieri affermato dall'attore, nessun documento prodotto dalla Curatela e proveniente dall'odierno convenuto ha in realtà portata confessoria, atteso che le - spesso decontestualizzate - citazioni letterali di testi *ex adverso* riferiti all'esponente non consistono affatto in dichiarazioni rese dal sig. Caffi di fatti sfavorevoli ad esso sig. Caffi e nel contempo favorevoli al Fallimento CHR. Mentre va da sé che dichiarazioni in qualsiasi modo o misura sfavorevoli all'esponente ma provenienti da soggetti diversi da quest'ultimo — a maggior ragione se persone pure convenute nel presente giudizio — esulano totalmente dallo schema



applicativo dell'art. 2730 c.c.

Atteso il carattere suggestivo del punto 32 della narrativa dell'atto introduttivo attoreo, a sgombrare il terreno da qualsiasi eventuale incertezza sulla portata della decisione assunta dal G.D. circa l'insinuazione del sig. Caffi in sede di verifica dello stato passivo, valga infine non solo rilevare l'assoluta inconferenza della massima giurisprudenziale ivi riportata (la quale, a tutto voler concedere, attiene un caso in cui l'eccezione di grave inadempimento sollevata dal Curatore era risultata "*provata*" in un giudizio a cognizione piena, e non semplicisticamente "*vista*" nel procedimento di verifica, come avvenuto nel presente caso), ma soprattutto la circostanza che, ai sensi dell'attuale co. 5 dell'art. 96 L.F., "*il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso*"; il che significa che, al pari dell'ammissione, l'esclusione "*del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento*" (Cass. Civ., sez. I, 3.12.2020, n. 27709).

C. CONFUTAZIONE DEGLI ADDEBITI MOSSI AL SIG. CAFFI IN QUALITÀ DI

SINDACO

E' incontestato che l'esponente ricoprì la carica di Sindaco effettivo (non Presidente) del Collegio Sindacale dal 16.12.2016 al 17.04.2017.

Nel corso di tale esiguo periodo, l'esponente assolse pienamente tutti i doveri della carica come indicati dall'art. 2403 c.c., verificando tra l'altro la regolare tenuta delle scritture contabili (pervenute dallo Studio Necchi-Sorci - cfr. ad esempio i docc. 015a-015b) anche in vista e in funzione dell'elaborazione della relazione allegata al bilancio in seguito regolarmente approvato dall'assemblea tenutasi il 18.04.2017 – e che



neppure la controparte pone in discussione.

D'altro canto ed invero, l'esistenza e la correttezza delle scritture contabili a base di tale bilancio si deducono dalla circostanza che lo stesso sig. Caffi, una volta divenuto Consigliere Delegato, fu in grado di inoltrare all'Agenzia delle Entrate, con esito positivo per € 84.681,85 (cfr. doc. 016), la richiesta di rimborso IVA appunto inerente il periodo; richiesta che non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione in mancanza delle scritture contabili di riscontro.

Un rapido *excursus* degli addebiti sollevati dal Fallimento attore convince una volta di più che questi ultimi, nella stessa prospettazione avversaria, non si riferiscono affatto all'attività sindacale svolta sino al 17.04.2017.

I. Primo addebito (punti 48-55 della narrativa attorea)

Mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti, fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dal 2017

Secondo l'esposizione attorea, tale primo addebito rappresenta in realtà la somma di cinque sotto-addebiti, tutti in qualche maniera accomunati dall'essere ricondotti al (presunto) inadempimento dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità sociale.

In questo scenario, risulta allora opportuno ribadire in primo luogo che **nel periodo in cui il sig. Caffi rivestì la carica di Sindaco effettivo (16.12.2016-17.04.2017), le scritture contabili furono sempre tenute in modo completo, puntuale e regolare.**

In particolare, della tenuta della contabilità si occupò sino a tutto il mese di Aprile 2017 lo Studio commercialistico associato milanese Necchi-Sorci (referente: il dott. Innocenzo Rifino), che evase correttamente e



tempestivamente tutti i compiti di competenza.

a) Perdurante mancata approvazione e deposito dei bilanci di esercizio dal
2017 in poi

Le approvazioni e i depositi dei bilanci di esercizio dal 2017 in poi si situano temporalmente in un periodo (dall'Aprile 2018 in avanti) nel quale il sig. Caffi da tempo non era più sindaco, e pertanto nessuna omissione di vigilanza gli può essere minimamente imputata in merito.

b) Mancata redazione dei bilanci di esercizio dal 2017 in poi, in violazione
dell'art. 2423 c.c.

Le redazioni dei bilanci di esercizio dal 2017 in poi si situano temporalmente in un periodo (dal primo quadrimestre 2018 in avanti) nel quale, analogamente, il sig. Caffi da tempo non era più sindaco, e pertanto non gli possono essere minimamente imputate.

c) Omesse dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta dal 2018 in
poi

La formulazione dell'addebito è inequivoca nel denunciare l'eventuale omissione limitatamente alle dichiarazioni fiscali da depositare con riguardo al periodo di imposta dal 2018 in avanti. Si tratta dunque di adempimenti che, a tutto voler concedere, avrebbero dovuto essere curati dagli amministratori in periodi certamente successivi al 18.04.2017 e sui quali dunque era tenuta a vigilare un Collegio sindacale del quale l'esponente non faceva da tempo più parte.

d) Omessi adempimenti contabili da fine 2017-inizi 2018 sino alla data di
nomina dell'Amministratore Giudiziario

Anche in questo caso, l'attore puntualizza che le lamentate omissioni atterrebbero, a tutto voler concedere, adempimenti previsti a partire dalla



fine del 2017, ossia almeno 7/8 mesi dopo la cessazione del sig. Caffi dalla carica di sindaco.

e) Mancato riscontro alle richieste di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate con riferimento all'operazione di acquisto dell'azienda Obras S.p.A.

Nell'argomentare l'addebito, la Curatela precisa che l'omissione censurata attiene il mancato riscontro a richieste di chiarimenti pervenute dall'Agenzia delle Entrate in data 15.11.2017, vale a dire circa sette mesi dopo il venir meno del mandato sindacale in capo all'esponente.

II. Secondo addebito (punti 56-58 della narrativa attorea)

Totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla società e ai creditori sociali.

La doglianza è incentrata (cfr. punto 57 della narrativa attorea) su vicende assembleari verificatesi a partire dalla metà del mese di Aprile 2018, il che basta ad escludere l'applicabilità al sig. Caffi dell'art. 2407 c.c.

III. Terzo addebito (punti 59-60 della narrativa attorea)

Mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.a. - violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.

La contestazione svolta dalla Curatela sul punto si fonda sul fatto che, a detta dell'attore, la necessità di presentare un'istanza di fallimento in proprio sarebbe emersa nel corso del 2019, ben due anni dopo la concreta sostituzione del sig. Caffi in seno al Collegio Sindacale.



IV. Quarto addebito (punti 61-64 della narrativa attorea)

Inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera

Il quarto addebito viene costruito intorno a critiche circa la gestione della concessione dell'arenile a cominciare dall'ottobre 2018, lasso di tempo che esorbita dalla vigilanza da parte del sig. Caffi.

V. Quinto addebito (punti 65-72 della narrativa attorea)

Occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati

L'attività alberghiera di CHR non era continuativa durante l'intero arco dell'anno, ma si sviluppava all'incirca da Aprile a Ottobre, mentre nei mesi da Novembre a Marzo la struttura restava chiusa al pubblico.

Se a ciò si aggiunge che il sig. Caffi, specie quale sindaco, non si occupò mai della gestione diretta dei clienti o delle stanze e men che meno del *check-in*, così come non ebbe mai accesso diretto al sistema di gestione delle presenze, appare chiarissimo come, per tacer del resto, nel periodo in cui fu Sindaco (dal 16.12.2016 al 18.04.2017, dimissionario dalla fine di Marzo 2017), l'esponente non aveva alcun motivo per dubitare che la struttura non ospitasse alcuno e nessuno spunto dunque per svolgere o richiedere a chicchessia approfondimenti di sorta su eventuale sospetti in senso contrario.

VI. Sesto addebito (punti 73-77 della narrativa attorea)

Utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza



*versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate
per i soci e/o di quelle ordinarie*

Valga, *mutatis mutandis*, quanto argomentato al paragrafo C.V, cui si rimanda.

VII. Ottavo addebito (punto 81 della narrativa attorea)

*Colpevole mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato
azzeramento del capitale sociale - pregiudizio conseguente al mancato
scioglimento della società ex art. 2484 c.c.*

Fintantoché il sig. Caffi fu sindaco non si presentarono condizioni tali da suggerire o imporre la svalutazione dell'avviamento, né tantomeno da delineare un conseguente scenario di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

D. CONFUTAZIONE DEGLI ADDEBITI MOSSI AL SIG. CAFFI IN QUALITÀ DI
AMMINISTRATORE

I. Primo addebito (punti 48-55 della narrativa attorea)

*Mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture
contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti, fiscali,
contabili, societari e amministrativi a partire dal 2017*

Risulta anche in questa sede opportuno ribadire in primo luogo che, almeno fintantoché il sig. Caffi rivestì la carica Consigliere di Amministrazione (18.04.2017-29.08.2018), le scritture contabili furono sempre tenute in modo completo, puntuale e regolare (cfr. docc. 017a-017b).

In particolare, la tenuta della contabilità — fino al mese di Aprile 2017 affidata esternamente allo Studio commercialistico associato milanese Necchi-Sorci (referente: il dott. Innocenzo Rifino), anche perché CHR non era dotata di un proprio programma di contabilità — con riguardo al



periodo decorrente da Maggio 2017 fu affidata ad Arché S.C.S. (cfr. doc. 33 di parte attrice). Appurato infatti che quest'ultima — già *partner* di CHR dal 27.05.2016 e sino al 30.09.2023 per la gestione dei servizi alberghieri (cfr. docc. 32-32bis di parte attrice) — era dotata di un proprio programma contabile con licenza multiaziende e di personale adeguatamente formato (al rapporto furono in particolare assegnati la sig.ra Rosalia Iemma e il sig. Massimiliano Ferri), il sig. Caffi avallò tale soluzione sia perché in grado di consentire contatti, aggiornamenti e monitoraggi costanti e in tempo reale (i dati elaborati da Arché e conservati presso la sede di quest'ultima erano comunque sempre a disposizione, anche per via telematica, di CHR e dei suoi amministratori), sia perché più conveniente sotto il profilo economico, venendo fornita a fronte di un costo mensile di € 1.000,00 oltre i.v.a. (cfr. doc. 33 di parte attrice, spec. art. 3), senza peraltro vincolare eccessivamente CHR, in considerazione della durata iniziale stabilita solo fino al 31.05.2018, salvo rinnovo tacito (cfr. doc. 33 di parte attrice, spec. art. 2). Nel dettaglio, il contratto di cui trattasi comprendeva (cfr. doc. 33 di parte attrice, spec. art. 1) le seguenti prestazioni: elaborazione mensile della contabilità generale con compilazione dei libri IVA, del libro giornale e delle schede contabili, e messa a disposizione del committente di quanto necessario per l'assolvimento di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali in materia contabile; predisposizione dei modelli di versamento periodici (IVA e ritenute, con esclusione del personale dipendente); predisposizione di un bilancino di verifica contabile, su base trimestrale; predisposizione delle certificazioni delle ritenute d'acconto operate e del quadro lavoratori autonomi del modello 770; predisposizione della comunicazione annuale dati IVA; calcolo degli ammortamenti e compilazione e aggiornamento



analitico del libro cespiti ammortizzabili; compilazione e aggiornamento analitico del libro degli inventari.

Per quanto il sig. Caffi ebbe modo e cura di rilevare all'epoca, tali compiti vennero sempre assolti da Arché.

I rapporti con lo studio Necchi-Sorci ad ogni modo non si interruppero, ma furono rimodulati, giacché proseguirono per la parte fiscale, le consulenze specifiche (soprattutto, quelle legate al bilancio) e le attività straordinarie.

Con questa premessa generale, è possibile ora controbattere ai singoli sottoaddebiti sollevati.

a) Perdurante mancata approvazione e deposito dei bilanci di esercizio dal 2017 in poi

Prendendo ad ineludibile riferimento temporale il periodo in cui il sig. Caffi svolse il compito di Consigliere di Amministrazione, va precisato che l'addebito di cui trattasi, a tutto voler concedere, può concernere per l'esponente unicamente l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Che tale bilancio non sia stato approvato, è un dato pacifico.

Nondimeno, devesi riconoscere che il sig. Caffi va esente da qualsiasi responsabilità in merito.

Dal 9.05.2017 e sino alla data della sua revoca, al sig. Caffi furono e restarono assegnate le specifiche deleghe attribuitegli in tale data dal Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 004) e debitamente pubblicizzate (cfr. doc. 014, pagg. 25-29), fra le quali non rientrava il potere di convocare né l'assemblea sociale né il C.d.A., in assenza di diversa previsione statutaria (cfr. all. A al doc. 003) rimasti invece prerogativa, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione *ex art. 2366 c.c.* e del Presidente del C.d.A. *ex art. 2381 c.c.*



In mancanza di iniziativa da parte di quest'ultimo, così come, *ex art.* 2367 c.c., di sollecitazioni da parte di una sufficiente quota dell'azionariato, il sig. Caffi non si trovò dunque mai nella condizione di poter egli stesso convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, e neppure una riunione dell'organo amministrativo avente ad oggetto — potere non compreso nella delega ed invero non delegabile, *ex combinato disposto degli artt.* 2381 e 2423 c.c. — la redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare.

Ciò dimostra di per sé (ma si v. anche *infra*, paragrafo D.I.b) che l'esponente non poté fare nulla per impedire la violazione dell'art. 2423 c.c. *sub species* di mancati approvazione e deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017 oppure per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, il che soddisfa le condizioni affinché, in base al secondo comma dell'art. 2392 c.c., il sig. Caffi vada dichiarato esente da responsabilità in merito.

Ad colorandum, si tenga comunque presente che il combinato disposto fra l'art. 9 dello Statuto e l'art. 2364, co. 2, c.c., avrebbe verosimilmente legittimato la dilazione del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio fino al 29.06.2018, atteso che il 2017 era in sostanza il primo esercizio dopo la trasformazione in S.p.A. avvenuta alla fine del 2016 (evento attinente la struttura della società).

b) Mancata redazione dei bilanci di esercizio dal 2017 in poi, in violazione dell'art. 2423 c.c.

In via preliminare, va ricordato che l'addebito di cui trattasi, a tutto voler concedere, può concernere per l'esponente unicamente la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.



Ciò detto, le scritture contabili esistenti e regolarmente tenute costituirono la base che consentì al sig. Caffi di impostare e redigere, intorno alla metà del Febbraio 2018, un progetto del bilancio chiuso al 31.12.2017 (cfr. docc. 018a-018c), anche in seguito coordinandosi attivamente con i propri referenti (cfr. docc. 018a-021), nonché con il Collegio Sindacale (cfr. doc. 022).

Il sig. Caffi ebbe modo di esporre il progetto di bilancio (contemplante una perdita di euro 553.000,00 circa - cfr. doc. 018b) e un *budget* previsionale per il 2018 al Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente sig. Antonio Denti per il 2.03.2018. Nel corso dell'adunanza, l'esponente illustrò la bozza e le ragioni che lasciavano presagire buoni risultati di esercizio, segnalando tuttavia come per poter definire esattamente il quadro di bilancio fosse necessario ricevere indicazioni definitive ed aggiornate in merito alla posizione contabile ed alla situazione della partecipata Obras S.p.a. in liquidazione, il cui Liquidatore era lo stesso Presidente del C.d.A. di CHR, sig. Antonio Denti (cfr. doc. 023); questi affermava nel frangente che entro il 31.03.2018 avrebbe provveduto a depositare il bilancio Obras chiuso al 31.12.2016 e a presentare quello chiuso al 31.12.2017, promesse che rimasero però disattese (cfr. *ibidem* e anche doc. 022). Di tale adunanza si è comunque in grado di allegare (cfr. doc. 024) solo la bozza di verbale, giacché il sig. Antonio Denti non la confermò, né fece pervenire proprie osservazioni a riguardo, né tanto meno la sottoscrisse.

Stando così le cose e sempre aggiornando il Collegio Sindacale (cfr. *ibidem*), l'esponente rimase in attesa che il Presidente del C.d.A. si esprimesse ufficialmente perlomeno sul testo del verbale del Consiglio del 2.03.2018 e fornisse comunque i dati e le delucidazioni necessari



relativamente alla partecipata Obras S.p.A. in liquidazione, e/o che il medesimo Presidente del C.d.A. convocasse una nuova adunanza dell'organo amministrativo per approntare il progetto eventualmente rivisto o integrato. Nulla di tutto ciò però avvenne.

Nondimeno, anche dopo il 2.03.2018 l'esponente proseguì l'attività del caso per tentare di finalizzare una versione completa del progetto di bilancio, sia aggiornando alcuni dati (cfr. docc. 019a-019b), sia approfondendo e motivando, per quanto possibile, la tematica dell'*impairment test* (cfr. docc. 020a-022), sia mantenendosi focalizzato sulla problematica della partecipazione Obras (cfr. doc. 022). La mancata cooperazione del Liquidatore di Obras, sig. Antonio Denti, rese tuttavia impossibile ultimare la redazione del bilancio, tanto più che fra il 3.03.2018 e il 29.08.2018 non si tennero altre riunioni del Consiglio.

Ciò dimostra di per sé che l'esponente fece tutto quanto in suo potere per impedire la violazione dell'art. 2423 c.c. *sub specie* di mancata redazione ufficiale del bilancio relativo all'esercizio 2017, il che soddisfa le condizioni affinché, in base al secondo comma dell'art. 2392 c.c., il sig. Caffi vada dichiarato esente da responsabilità in merito.

c) Omesse dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta dal 2018 in poi

Contrariamente a quanto allegato dal Fallimento attore, l'esponente serba memoria che le dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2018 e per le quali i tempi di deposito scaddero sino al 29.08.2018, furono tutte presentate entro i termini previsti.

Salva miglior puntualizzazione da parte attorea della contestazione, che allo stato risulta generica, il sig. Caffi si riserva di corroborare il proprio assunto



nel corso del giudizio, sempre senza inversione dell'onere probatorio, fiducioso che ciò consentirà di escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di una sua responsabilità in proposito.

d) Omessi adempimenti contabili da fine 2017-inizi 2018 sino alla data di nomina dell'Amministratore Giudiziario

Salva anche in questo caso miglior puntualizzazione del sotto-addebito da parte attorea, il sig. Caffi torna a sottolineare che tanto nel 2017 che per tutto il periodo in cui il sig. Caffi restò in carica nel 2018 la contabilità fu tenuta regolarmente (cfr. anche i docc. 025a-028). Per evidenti ragioni, egli non potrà d'altronde essere chiamato a rispondere circa effettività e adeguatezza della conservazione - dopo il 29.08.2018 - della contabilità tenuta sino al 29.08.2018, né tanto meno circa la tenuta della contabilità successivamente alla cessazione del proprio incarico. Allo stesso modo, l'esponente non potrà legittimamente subire le conseguenze di una conservazione o di una tenuta della contabilità in ipotesi inadeguate o assenti situabili temporalmente, in quanto tali, dopo la cessazione dei propri incarichi.

A partire dal proprio insediamento quale Consigliere, il sig. Caffi non solo si fece portatore di un'estrema attenzione per garantire la perfetta tenuta delle scritture contabili, ma promosse l'implementazione di soluzioni e prassi che la rendessero sempre più adatta a coordinarsi con opportune politiche di controllo e gestione.

Il coordinamento fra l'esponente e il Direttore d'albergo (sig. Luigi Della Cioppa) si tradusse ad esempio nel perfezionamento di procedure tali da consentire al Direttore stesso di trasmettere ogni giorno precisi rapporti riepilogativi al soggetto incaricato della tenuta della contabilità (si produce



sub 029 quello reperito dal sig. Caffi relativo alla giornata del 5.08.2017 e trasmesso il 6.08.2017).

E' inoltre attestato dall'allegato 2 al doc. 16 di parte attorea come tra il 20.09.2018 e il 30.09.2018 — ossia, allorquando l'esponente era già stato revocato dalla carica da circa tre/quattro settimane — l'intera (e pertanto esistente) contabilità di CHR tenuta da Arché, relativa agli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 33 di parte attorea), fu consegnata in copia integrale sia ad entrambi gli allora componenti del C.d.A. (sig. Antonio Denti e sig. Gaetano La Monaca), sia a un membro del Collegio Sindacale (dott. Paolo Covini).

Fermo il fatto che gli spunti offerti già rappresentano indice dell'infondatezza dell'addebito mosso al sig. Caffi, è tuttavia intuitivo che, essendo cessato da ogni carica ormai da oltre tre anni, quest'ultimo non si trova da tempo nella condizione di poter recuperare tutti i documenti che potrebbero attestare con maggior solidità le proprie affermazioni sul punto: senza che ciò possa importare inversione dell'onere probatorio, l'esponente non dubita quindi che nel corso del giudizio emergeranno ulteriori ed univoci elementi a supporto di tali allegazioni e della propria totale estraneità all'addebito.

e) Mancato riscontro alle richieste di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate con riferimento all'operazione di acquisto dell'azienda Obras S.p.A.

La Curatela ascrive (anche) all'odierno convenuto una responsabilità risarcitoria correlata al fatto che le richieste di chiarimenti avanzate dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'operazione di acquisto dell'azienda Obras siano rimaste inevase.

Su questo argomento, vi è innanzitutto da precisare che l'acquisto



dell'azienda Obras da parte di CHR si perfezionò in un periodo anteriore a quello in cui il sig. Caffi iniziò ad assumere ruoli di sorta in quest'ultima.

Da quanto l'esponente ebbe a ricostruire *ex post*, l'operazione di cui trattasi trovò formalizzazione attraverso tre atti:

§ la cessione di ramo d'azienda in data 22.04.2016 a rogito Notaio dott.ssa

Elisabetta Rotta Gentile di Crema (rep. n. 32.825/10.522, registrata al n. 4863, serie 1T - doc. 030.II) con la quale Obras S.p.a. in liquidazione, nel frangente rappresentata dal liquidatore sig. Antonio Denti, cedette a Comfort Hotels & Resort S.r.l., nel frangente rappresentata dall'Amministratore Unico nella persona dello stesso sig. Antonio Denti, il ramo d'azienda posto in Finale Ligure consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività alberghiera, comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, come descritti nel contesto dell'atto e nei relativi allegati, e ciò al prezzo di € 226.740,80;

§ la compravendita in data 13.05.2016 a rogito Notaio dott.ssa Elisabetta

Rotta Gentile di Crema (rep. n. 32.864/10.556, registrata al n. 5700, serie 1T - doc. 030.III) con la quale Obras S.p.a. in liquidazione, nel frangente sempre rappresentata dal liquidatore sig. Antonio Denti, cedette a Opera Pia Marina e Climatica Cremasca ONLUS alcune aree limitrofe a quelle, già di proprietà dell'acquirente, costituenti l'Hotel del Golfo ed inoltre il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività ivi svolta, come da allegato B alla compravendita medesima, e ciò al prezzo di € 149.000,00;

§ la coeva compravendita in data 13.05.2016 a rogito Notaio dott.ssa

Elisabetta Rotta Gentile di Crema (rep. n. 32.865/10.557, registrata al n. 5701, serie 1T - doc. 030.IV) con la quale a sua volta Opera Pia



Marina e Climatica Cremasca ONLUS cedette a Comfort Hotels & Resort S.r.l. (C.F. 08502480968), ancora rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Antonio Denti, il complesso dei beni mobili destinati all'esercizio dell'attività ivi svolta, come da allegato A alla compravendita medesima, e ciò al prezzo di € 450.000,00.

Tanto premesso, con comunicazione del 15.11.2017 (doc. 030.I) spedita per posta in pari data l'Agenzia delle Entrate di Cremona inoltrò a Obras e a CHR una richiesta di chiarimenti relativa agli atti suddetti. Segnatamente, l'Agenzia delle Entrate rilevava alcune incongruità afferenti sia all'atto del 22.04.2016 (mancata specificazione dei singoli elementi componenti il complesso aziendale; mancata specificazione della "*documentazione a loro già nota*" cui le parti facevano testuale riferimento per l'individuazione dei singoli elementi componenti il complesso aziendale; assenza di documentazione attestante le passività dichiarate) sia agli atti del 13.05.2016 (mancata specificazione e valorizzazione dei singoli elementi componenti il complesso aziendale, in contesto nel quale l'atto veniva definito "*cessione di beni mobili*"). Ipotizzando che la sequenza dei tre atti potesse interpretarsi alla stregua di un'unica cessione di ramo d'azienda soggetta a imposta di registro al 3%, l'Agenzia delle Entrate chiedeva prodursi documentazione attestante le passività relative all'atto del 22.04.2016 e relazione sulla composizione del ramo d'azienda con valorizzazione di attrezzature, merci e avviamento, invitando il contribuente a presentarsi il giorno 13.12.2017.

Ricevuta tale comunicazione, il sig. Caffi dovette constatare di non essere in grado di darvi alcun concreto riscontro, essendo per ragioni cronologiche completamente all'oscuro delle vicende che avevano condotto agli atti in



questione. Considerando tuttavia come il Presidente del C.d.A., sig. Antonio Denti, risultasse aver preso parte di persona a tutti gli atti in parola, l'esponente gli trasmise senza indugio la comunicazione (cfr. doc. 031), fidando nella sua positiva evasione. Successivamente, l'esponente fu messo al corrente che il sig. Denti aveva in effetti preso contatto con il funzionario dell'Amministrazione tributaria chiedendo (cfr. doc. 032) di posticipare l'incontro *"per consentirmi di produrLe quanto richiesto"*.

Nondimeno, il sig. Caffi apprese poi che alla surriferita *mail* del sig. Denti non erano seguiti da parte di quest'ultimo altri concreti contatti con l'Agenzia delle Entrate, sicché si attivò in prima persona per cercare di capirne di più. A tale scopo, l'esponente reperì dal Notaio dott.ssa Elisabetta Rotta Gentile le copie di tutti gli atti contestati (cfr. docc. 030.II-030.IV) e all'inizio del Febbraio 2018 contattò il funzionario A.d.E. sig. Denticò, raccogliendone la rinnovata disponibilità a un incontro chiarificatore tra questi e il sig. Denti. Ribadendo di non poter conoscere la dinamica di atti e decisioni cui non aveva preso parte, il sig. Caffi l'8.02.2018 e ancora l'11.02.2018 esortò il Presidente del C.d.A. ad attivarsi (cfr. doc. 033), ma senza risultato, al punto che nei giorni successivi decise di riferire allo Studio Necchi-Sorci (cfr. doc. 030), sul presupposto che i professionisti che ne facevano parte, essendo coloro che nel 2016 prestavano opera di commercialista per CHR, si potessero interessare della vicenda con cognizione di causa.

Se tali iniziative non si sono purtroppo rivelate sufficienti per evitare l'emissione della successiva cartella esattoriale, ciò non toglie che esse attestano un'attività da parte del sig. Caffi tale da non poter ragionevolmente pretendere che quest'ultimo facesse di più, attesa



l'oggettiva e rimarcata circostanza che egli non prese parte alcuna agli atti censurati, né all'epoca rivestiva ruoli di sorta in Obras, in CHR o nell'Opera Pia Marina e Climatica Cremasca ONLUS, sicché non avrebbe saputo e potuto fornire all'Agenzia delle Entrate alcuno dei chiarimenti e dei documenti domandati.

Né discende che la contestata inerzia nel dare riscontro alle richieste di chiarimenti dell'Amministrazione Tributaria non è minimamente imputabile all'esponente.

II. Secondo addebito (punti 56-58 della narrativa attorea)

Totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla società e ai creditori sociali

Per quanto concerne le doglianze relative allo stallo di gestione contabile e fiscale — la cui esatta portata, come detto, richiederebbe comunque di essere meglio tracciata dalla Curatela — ci si permette di rimandare a quanto già esposto ai precedenti paragrafi da D.I.a. a D.I.d.

Relativamente invece al lamentato stallo di gestione amministrativa, la questione va affrontata stabilendo se, fintantoché il sig. Caffi fu amministratore, tale paralisi ebbe effettivamente a manifestarsi e, in caso affermativo, se la relativa responsabilità sia riconducibile anche a lui.

La censura si focalizza (cfr. punto 57 della narrativa attorea) intorno alle vicende assembleari verificatesi a partire dalla metà del mese di Aprile 2018, le quali meritano di essere di seguito sintetizzate, sempre con l'avvertenza che, in relazione alla posizione del sig. Caffi, l'analisi si limiterà a quanto avvenuto nel periodo in cui questi rivestì la carica di



amministratore.

1. Con comunicazione del 18.04.2018 (doc. 034) il Collegio Sindacale — su richiesta di alcuni soci trasmessa il 17.04.2018 — convocò l'assemblea sociale per il giorno 26.04.2018 con O.d.g.: *"1. Revoca dell'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile; 2. Nomina dell'Organo Amministrativo della Società e delibere conseguenti; 3. Revoca del Liquidatore della società controllata Obras S.r.l. in liquidazione ed adempimenti necessari e conseguenti; 4. Mandato al nuovo Organo Amministrativo di intervenire all'Assemblea dei soci della società controllata Obras S.r.l. in liquidazione e determinazioni necessarie e conseguenti; 5. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario dott. Matteo Calvano"*.

In data 25.04.2018 il sig. Antonio Calabrese, dichiaratosi titolare effettivo delle quote del socio DBS Group International Trust Company S.r.l., riferiva tuttavia di alcune irregolarità nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza, interne alla struttura del socio medesimo (cfr. doc. 035), e chiedeva di procedere a una nuova convocazione, revocando quella già inviata, così da evitare, prevenendole, eventuali questioni circa la validità dell'adunanza. In effetti, l'assemblea non si celebrò.

2. Con comunicazione dell'1.06.2018 (doc. 036) il Collegio Sindacale — su richiesta di alcuni soci trasmessa il 21.05.2018 — convocò una nuova assemblea sociale per il giorno 12.06.2018 con il medesimo O.d.g. della precedente. L'assemblea si tenne effettivamente nella data prevista, ma in seno ad essa sorsero contestazioni in ordine al conferimento di delega in favore del Presidente del C.d.A. e sulla portata di recenti comunicazioni relative a riferite vendite di azioni non ancora



debitamente ufficializzate; per tali ragioni ed accogliendo la proposta del socio Cogorno ispirata alla dichiarata volontà di evitare rischi di impugnazione, l'assemblea deliberò all'unanimità per il differimento dell'adunanza a data da destinarsi (cfr. doc. 037).

3. Con comunicazione del 19.07.2018 (richiamata nel doc. 50 di parte attorea, ma che non risulta prodotta e che neppure l'esponente è stato in grado di reperire) il Presidente del C.d.A. convocò una nuova assemblea sociale per il giorno 27.07.2018. L'assemblea si tenne effettivamente nella data prevista, ma in seno ad essa, per quanto a memoria del sig. Caffi, emersero irregolarità della convocazione (essendo la stessa priva di indicazione dell'O.d.g. di prima convocazione e prevedendo una seconda convocazione per la medesima data) e ulteriori incertezze relative all'effettivo e aggiornato assetto societario (cfr. doc. 038); per tali ragioni, l'assemblea fu ritenuta invalida dal Collegio Sindacale (cfr. *ibidem*).

4. Con successiva comunicazione del 21.08.2018 (doc. 51 di parte attorea) il Presidente del C.d.A. convocò una nuova assemblea sociale per il giorno 29.08.2018 con il medesimo O.d.g. delle precedenti. L'assemblea si tenne effettivamente nella data stabilita e deliberò a maggioranza la revoca dell'organo amministrativo in carica e la nomina di uno nuovo, nella forma del Consiglio di Amministrazione composto dal sig. Antonio Denti (Presidente) e dal sig. Gaetano La Monaca (Consigliere).

La riportata cronistoria degli appuntamenti assembleari occorsi fra l'Aprile e l'Agosto 2018 indica quindi in primo luogo che, nei circa cinque mesi presi in considerazione, furono convocate quattro assemblee sociali di CHR, delle quali due (quelle convocate il 26.04.2018 e il 27.07.2018) non



si tennero regolarmente a motivo di rilevate e transeunti problematiche legate a deleghe e/o all'assetto proprietario — nessuna delle quali dipendente dal fatto o dall'omissione del sig. Caffi —, e due (quelle convocate il 12.06.2018 e il 29.08.2018) furono in grado invece di deliberare.

Ora, è fisiologico che in una S.p.A., a motivo della peculiare disciplina di circolazione delle azioni, possano porsi non di rado questioni attinenti la legittimazione dei partecipanti a un'assemblea e che tali questioni siano in grado di incidere in modo decisivo sullo svolgimento della stessa. Ciò tuttavia non significa che qualsiasi inciampo, specie se apparentemente giustificato o giustificabile, conduca automaticamente al convincimento che l'organo assembleare è impossibilitato a funzionare o sia preda di una continuata inattività, così da prefigurare l'avveramento della causa di scioglimento *ex art. 2484, co. 1, n. 3), c.c.*, che la controparte invoca.

A parere dell'esponente, già il presupposto oggettivo dell'addebito qui considerato è quindi assente, dovendosi appunto tener presente che l'assemblea fu in grado di deliberare quantomeno in due delle quattro occasioni esaminate.

Laddove si ritenesse altrimenti, andrebbe ad ogni modo riconosciuto che il denunciato stallo non potrebbe affatto essere imputabile al sig. Caffi.

Va ripetuto, come già esposto e documentato, che il sig. Caffi non era in via ordinaria autonomamente legittimato alle convocazioni del caso e che naturalmente non poteva assumere decisioni al di fuori delle deleghe conferitegli.

Per altro verso, ai sensi dell'art. 2371 c.c. la verifica della regolarità della costituzione e della legittimazione dei partecipanti competeva



esclusivamente al presidente dell'assemblea, che in tutte le circostanze menzionate si identificò con il Presidente del C.d.A. sig. Antonio Denti.

A posteriori è stato peraltro verificato (cfr. docc. 012-013) che le diatribe sorte appunto intorno all'assetto societario erano all'epoca pesantemente condizionate dalle illecite manovre estorsive – delle quali l'esponente era del tutto ignaro – che uno strutturato gruppo criminale andava ponendo in essere, utilizzando metodi per loro natura certo non caratterizzati da particolare visibilità.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere ragionevolmente ascritta al sig. Caffi.

III. Terzo addebito (punti 59-60 della narrativa attorea)

Mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.a. - violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.

Per quanto ricavabile dal tenore letterale dell'argomentazione che supporta la contestazione in esame, la ritenuta ineludibilità di presentare un'istanza di fallimento in proprio sarebbe emersa *“nel corso delle assemblee di CHR tenutesi nell'anno 2019”* (pag. 42, riga 32, dell'atto di citazione, il grassetto è nostro). Il riferimento all'anno 2019 compare anche in apertura del punto 60 della narrativa attorea, senza invero che siano reperibili fra le allegazioni avversarie *in parte qua* indicazioni temporali a un periodo antecedente il 2019.

Tale rilievo è da solo sufficiente per escludere qualsiasi responsabilità in merito del sig. Caffi, il quale nel 2019 già da vari mesi non ricopriva più



cariche in CHR.

Solo per scrupolo difensivo, si conferma che fra il 16.12.2016 e il 29.08.2018 nessuna constatazione o valutazione di tal genere emerse mai da atti o verbali societari, né da comunicazioni trasmesse al sig. Caffi da chicchessia. D'altronde, la situazione economico-finanziaria della società non era tale da evidenziare uno stato irreversibile di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 5, L.F. — le prospettive sull'andamento dell'attività lasciavano anzi ben sperare già per l'esercizio 2018 (cfr. doc. 024) e il creditore Arché in più occasioni aveva manifestato la propria disponibilità a negoziare un piano di rientro del debito pregresso —, e neppure presentava altri indici di grave ed istantaneo allarme (ad es.: patrimonio netto negativo; perdita della continuità aziendale) che avrebbero dovuto comportare una tempestiva attivazione in ottica concorsuale.

Quanto in particolare al patrimonio netto, all'epoca dell'impostazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 (cfr. docc. 018a-018c) esso risultava capiente anche in ipotesi di svalutazione integrale della partecipazione Obras, atteso che il capitale sociale ammontava ad € 377.500,00 e che le riserve ammontavano a loro volta ad € 2.360.359,30.

IV. Quarto addebito (punti 61-64 della narrativa attorea)

Inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera

La contestazione di cui trattasi pare concentrarsi su inadempimenti databili dalla fine della stagione balneare 2018 (ossia, da ottobre 2018 - cfr. pag. 44, riga 11, dell'atto di citazione) e mai ovviati. Ove così fosse, l'addebito non avrebbe motivo di essere rivolto anche al sig. Caffi.



Allo scopo di non lasciar nulla di intentato, quest'ultimo tiene comunque ad evidenziare di essersi sempre occupato con particolare zelo di tutto quanto necessario od utile per assicurare a CHR la disponibilità della spiaggia, data l'intuitiva importanza che ciò rivestiva per il successo dell'attività alberghiera.

Una volta nominato amministratore, l'esponente seguì i rapporti con il Servizio Demanio Marittimo (specialmente in persona del sig. Stefano Morasso e della sig.ra Orietta Mallarino) e con lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Finale Ligure, nonché con la Capitaneria di Porto di Savona.

Quanto ai primi, è utile premettere che il 22.08.2012 il Comune di Finale Ligure rilasciò in favore di ICOS S.c.a r.l. concessione n. 7/2012 per la trasformazione della spiaggia (ai mappali 438 e 603 del Fg. 26) in arenile destinato alla balneazione turistica degli ospiti di quello che sarebbe stato poi ribattezzato Hotel del Golfo (cfr. doc. 039). Con licenza prot. n. 18919/2014 del 5.08.2014 (doc. 040) lo stesso Comune autorizzò in seguito il subingresso nella concessione n. 7/2012 in favore di Comfort Hotels & Resort S.r.l., la quale ultima, in persona dell'allora A.U. Antonio Denti, il 26.04.2016 stipulò inoltre con l'Ente locale una convenzione (doc. 041) in forza della quale il mantenimento della concessione medesima sarebbe stato subordinato all'assunzione di alcuni obblighi (consentire l'accesso pubblico a una scalinata realizzanda a carico del Comune per l'ingresso alla porzione di spiaggia libera; consentire l'utilizzo pubblico di una piattaforma elevatrice realizzanda a carico del concessionario; garantire il servizio di salvamento anche sul tratto di spiaggia libera confinante con quella in concessione).



Orbene, nella sua qualità di amministratore e Consigliere Delegato il sig. Caffi curò la regolarizzazione soggettiva della concessione di cui trattasi (cfr. docc. 042a-042c), della quale con licenza del 25.06.2018 il Comune autorizzò in effetti il subingresso in favore di Comfort Hotels & Resort **S.p.a.** (cfr. doc. 043).

Parallelamente, il sig. Caffi avviò molteplici contatti con i preposti uffici del Comune di Finale Ligure, al fine di concordare e coordinare in concreto gli interventi convenzionati di accessibilità all'arenile (cfr. doc. 044). Tale intensa attività (che si articolò fra l'altro in almeno tre incontri presso il Comune avvenuti il 4.05.2017, il 20.06.2017 e il 4.07.2017, alla presenza anche dell'Assessore al Demanio sig. Andrea Guzzi e del dirigente sig. Eugenio Minuto, oltre che di alcuni funzionari di Demanio e Urbanistica) consentì di stabilire che alcuni ritardi e difficoltà da parte del concessionario, specialmente nella realizzazione della piattaforma elevatrice, dipendevano in realtà dalla circostanza che il Comune non aveva ancora definito operativamente l'interferente lavoro a suo carico relativo alla scalinata di accesso: ne seguì il riconoscimento di non inadempimento alla convenzione da parte di CHR e la rimodulazione delle relative tempistiche, con possibilità nel frattempo per gli ospiti dell'Hotel del Golfo di poter comunque utilizzare la spiaggia.

Per altro verso, il sig. Caffi si rapportò con la Capitaneria di Porto di Savona al fine di organizzare e garantire il servizio di salvamento anche sul tratto di spiaggia libera confinante con quella in concessione, che in effetti poté essere garantito già con riguardo alla stagione balneare 2017, grazie all'approntamento di un punto di osservazione supplementare secondo le indicazioni topologiche della Capitaneria stessa.



Il sig. Caffi regolarizzò altresì il pagamento del dovuto per canone di concessione demaniale marittima relativamente all'anno 2017 (cfr. docc. 045a-045c), dovendosi per completezza notare che l'eventuale mancato pagamento del medesimo canone in relazione all'anno 2018 — pure stigmatizzato dal Fallimento attore (cfr. pag. 44, righe 1-2, dell'atto di citazione) — non può imputarsi all'esponente, considerato che la relativa scadenza del 15.09.2018 (cfr. doc. 046) cadeva in una data in cui il sig. Caffi era già stato revocato dalla carica e sostituito. Egli inoltre si attivò con successo (cfr. docc. 047a-047b) per procurare la garanzia fideiussoria richiesta dal Comune in relazione alla citata licenza di concessione demaniale n. 7/2012 e curò il pagamento del deposito cauzionale dovuto all'Ufficio Tecnico (cfr. doc. 048).

L'intensa attività svolta in proposito dall'odierno convenuto consentì dunque a CHR di poter completare la propria offerta ricettiva con la piena disponibilità della vicina spiaggia per le stagioni 2017 e 2018, il che è riconosciuto dalla stessa controparte nel momento in cui assume a parametro del danno da decadenza della concessione proprio il ricavato - che quindi ci fu - della gestione della spiaggia per il 2018 (cfr. punto 64 della narrativa attorea).

Specialmente considerando che tale quadro fattuale era stato analiticamente esposto e documentato alla Curatela già in sede di osservazioni al progetto di stato passivo (cfr. doc. 010, spec. pagg. 12-15), risulta arduo comprendere il motivo per cui l'odierno attore imputi responsabilità di sorta sul punto anche al sig. Caffi, la cui opera nel periodo considerato ha in concreto evitato qualsiasi danno alla società.

V. Quinto addebito (punti 65-72 della narrativa attorea)



Occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati

Nell'ambito dell'incarico come ricevuto, il sig. Caffi non si occupò mai della gestione diretta dei clienti o delle stanze e men che meno del *check-in*, così come non ebbe mai accesso diretto al sistema di gestione delle presenze, trattandosi di compiti di operatività pratica affidati al personale dell'appaltatrice dei servizi alberghieri Arché o al preposto sig. Antonio Calabrese.

D'altro canto, nell'espletamento delle proprie mansioni l'esponente non soggiornava stabilmente in hotel, presso cui, nel periodo di apertura al pubblico, si recava al massimo per due giorni la settimana — e mai dal venerdì alla domenica, per non intralciare i momenti di più intensa attività —, e anche in queste occasioni divideva pressoché tutto il suo tempo fra incontri e contatti con enti e fornitori, piuttosto che con il Direttore d'albergo. In tali circostanze, il sig. Caffi non intratteneva rapporti con gli ospiti; men che meno egli conobbe la sig.ra Nelli Gubina o ebbe modo di insospettirsi circa la sua presenza.

Piuttosto, l'esponente ha avuto contezza dell'occupazione senza titolo della *suite* da parte della sig.ra Gubina solo a stagione 2018 inoltrata, allorquando la vicenda emerse nel contesto della denuncia presentata il 23.08.2018 da alcuni soci (doc. 54 di parte attorea), senza però essere materialmente in grado di affrontare la tematica, perché a distanza di pochi giorni revocato dall'incarico.

La circostanza che la sig.ra Gubina fosse la compagna di quell'Alfonso Pio poi riconosciuto colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso



proprio in relazione al tentativo di assumere il controllo di CHR (cfr. docc. 012-013) rappresenta d'altronde elemento presuntivo più che valido per spiegare il motivo per cui tale presenza non venisse particolarmente esposta, e convincere anzi come esistesse un preciso intento di occultarla al maggior numero di persone possibile. Del tutto logico, quindi, che il sig. Caffi, mai coinvolto ad alcun titolo in alcuna fase o grado del procedimento penale *de quo*, fosse estraneo all'intera vicenda e venisse proprio per questo mantenuto attentamente all'oscuro di ciò che accadeva, del quale non potrà essere ora considerato minimamente responsabile.

VI. Sesto addebito (punti 73-77 della narrativa attorea)

Utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie

Atteso, come sopra illustrato, che il sig. Caffi non si occupava della gestione dei clienti o delle stanze, egli non si trovò nella condizione di poter appurare se alcuni soci in ipotesi utilizzassero personalmente o facessero utilizzare a loro piacimento i servizi alberghieri in misura o con modalità improprie, o senza corrispondere alcunché.

Allorquando gli fu richiesto di interessarsi affinché risultasse disponibile una reportistica sulle presenze come rilevate in albergo ai fini della segnalazione alle autorità competenti, il sig. Caffi si adoperò, nei limiti delle proprie competenze (anche tecniche), per evadere la richiesta. Ciò fece, al contrario di quanto asserito al punto 76 della narrativa attorea, senza opporre alcuna resistenza, ma preoccupandosi di veicolare, collazionate, le informazioni ed i *files* a sua volta ricevuti sul tema: si



consideri in proposito che la corrispondenza (docc. 57-65 di parte attorea) assunta dal Fallimento a dimostrazione delle censure rivolte all'esponente si esaurisce quasi del tutto nella giornata del 21.03.2018, data peraltro in cui la stagione non era ancora aperta.

VII. Ottavo addebito (punto 81 della narrativa attorea)

*Colpevole mancata svalutazione dell'avviamento è conseguente mancato
azzeramento del capitale sociale - pregiudizio conseguente al mancato
scioglimento della società ex art. 2484 c.c.*

Richiamando sul punto anche quanto già argomentato ai precedenti paragrafi D.I.b. e D.III, l'esponente riafferma che durante i suoi mandati non si presentarono condizioni tali da suggerire o imporre la svalutazione dell'avviamento, né tantomeno da delineare un conseguente scenario di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Esaminati criticamente nell'an tutti gli addebiti rivolti (anche) al sig. Caffi, l'esponente contesta le allegazioni attoree anche in relazione alla quantificazione dei danni che da ciò la società poi fallita avrebbe patito, così come l'esistenza di un nesso causale tra condotte addebitate ed eventuali pregiudizi.

Tutto ciò premesso, il sig. **Giuliano Caffi**, come sopra rappresentato e difeso, formula come segue le proprie

c o n c l u s i o n i

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così

g i u d i c a r e



In via principale:

- Respingere tutte le domande svolte nei confronti del sig. Giuliano Caffi poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.

Spese e compensi del giudizio rifiuti.

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 30.05.2002, n. 115 s.m.i., si dichiara che con il presente atto di costituzione non vengono svolte domande riconvenzionali, né istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi e che pertanto il valore della controversia come dichiarato dall'attore non ne risulta modificato.

Si producono (con riserva, all'occorrenza, di riprodurre i documenti rendendo coerenti le numerazioni apposte a mano su alcuni di essi con quelle che li identificano nel seguente elenco):

001) Atto di citazione notificato;

002) Verbale assemblea notarile CHR 16.12.2016 e allegati;

003) Verbale assemblea notarile CHR 18.04.2017 e allegati;

004) Verbale CdA CHR 9.05.2017 e allegato;

005) Verbale assemblea CHR 29.08.2018;

006) PEC sig. Caffi / dott.ssa Costamagna 30.06.2021 e allegati;

007) PEC Avv. Sacchi/Fallimento CHR 6.07.2021 e allegata istanza ammissione al passivo;

008) PEC Fallimento CHR / Avv. Sacchi 26.07.2021 e allegato progetto di stato passivo;

009) PEC Avv. Petrella / sig. Caffi del 26.07.2021 e allegato;

010) PEC Avv. Sacchi / Fallimento CHR 27.08.2021 e allegato osservazioni al progetto di stato passivo;



- 011) PEC Fallimento CHR / Avv. Sacchi 10.09.2021 e allegato stato passivo;
- 012) Stampa telematica dal sito del quotidiano La Provincia in data 18.03.2022;
- 013) Stampa telematica dal sito del quotidiano La Repubblica in data 1.07.2020;
- 014) Visura camerale storica CHR;
- 015a-015b) Mail 31.03.2017 dott. Rifino/sig. Caffi + altri e allegati;
- 016) Movimenti c/c MPS Dicembre 2017;
- 017a-017c) Mail 21.02.2018 sig. Caffi/dott. Rifino + altri e allegati;
- 018a-018c) Mail 27.02.2018 sig. Caffi/dott. Rifino e allegati;
- 019a-019b) Corrispondenza mail 19 e 20.03.2018 CHR/Rifino e allegati;
- 020a-020b) Mail 17.05.2018 sig. Caffi/dott. Rifino e allegati;
- 021) Mail 24.05.2018 sig. Caffi/dott. Rifino e allegati;
- 022) Corrispondenza mail 21 e 22.03.2018 sig. Caffi/dott. Garletti + altri;
- 023) Visura camerale storica Obrasi S.r.l. in liquidazione;
- 024) Mail 6.04.2018 sig. Caffi/dott. Garletti + altri e allegata bozza verbale CdA CHR 2.03.2018;
- 025a-025b) Corrispondenza mail 7 e 8.06.2018 sig. Caffi/dott. Rifino e allegati;
- 026) Mail 18.06.2018 CHR/sig. Caffi e allegato;
- 027a-027b) Mail 29.06.2018 sig. Caffi/CHR e allegati;
- 028) Mail 27.07.2018 CHR e allegati;
- 029) Mail 6.08.2017 CHR/sig. Caffi + altri e allegati;
- 030.I-V) Corrispondenza mail 15.02.2018 sig. Caffi/dott. Rifino + altri e allegati;



- 031) PEC 10.12.2017 sig. Caffi/sig. Denti + altri;
- 032) Corrispondenza mail 13.12.2017 e 3.01.2018 sig. Denti/AdE;
- 033) Corrispondenza mail 8 e 11.02.2018 sig. Caffi/sig. Denti + altri;
- 034) Avviso di convocazione per l'assemblea sociale CHR 26.04.2018;
- 035) Mail 25.04.2018 sig. Antonio Calabrese/sig. Covini + altri;
- 036) Avviso di convocazione per l'assemblea sociale CHR 12.06.2018;
- 037) Verbale assemblea CHR 12.06.2018;
- 038) Corrispondenza mail 30 e 31.07.2018 dott. Garletti/I&G Trust + altri;
- 039) Concessione Comune Finale Ligure/ICOS n. 7/2012 del 22.08.2012;
- 040) Licenza di subingresso del 5.08.2014;
- 041) Convenzione Comune Finale Ligure/CHR del 26.04.2016;
- 042a-042c) Procedura di subentro per CHR S.p.a.;
- 043) Licenza di subingresso del 25.06.2018;
- 044) Comunicazione 15.05.2017 sig. Caffi/Comune Finale Ligure;
- 045a-045c) Ordine di pagamento 3.07.2017 Comune di Finale Ligure/CHR
e contabili di pagamento;
- 046) Ordine di pagamento 28.06.2018 Comune di Finale Ligure/CHR;
- 047a-047b) Mail 23.05.2018 sig. Caffi/Comune Finale Ligure e allegata
fideiussione;
- 048) Contabile 30.05.2018 di versamento deposito cauzionale.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e indicare testi ai sensi di legge.

Con osservanza.

Crema-Genova, li 29.04.2022.

Avv. Andrea Sacchi



Avv. Giacomo Ferrando

